



**QUADERNI  
DI DIRITTO  
ECCLESIALE**

**SOMMARIO**

- 3 Editoriale**
- 5 Sommari / Abstracts**
- 10 La territorialità della Chiesa patriarcale (can. 78 § 2 CCEO). Il presupposto degli ordinariati per fedeli orientali in territorio latino**  
*di G. Paolo Montini*
- 16 Gli ordinariati per i fedeli di rito orientale: una ricostruzione storico-giuridica**  
*di Federico Marti*
- 38 Gli ordinariati e gli esarcati per i fedeli orientali in relazione alle Chiese in territorio latino**  
*di Alberto Perlasca*
- 52 I tribunali degli esarcati apostolici e degli ordinariati per gli orientali in territorio latino**  
*di G. Paolo Montini*
- 62 Risposte al questionario per il Sinodo Snellimento della prassi canonica in ordine alla dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale?/4**  
*di Tiziano Vanzetto*
- Corso residenziale di diritto canonico applicato. La curia diocesana: diritto e prassi. III anno**
- 65 Gli archivi ecclesiastici diocesani e parrocchiali**  
*di Gianluca Marchetti*
- Corso residenziale di diritto canonico applicato. Cause matrimoniali: VIII anno**
- 88 La cronaca e le relazioni**  
*a cura di Davide Salvatori*
- 92 Criteri e suggerimenti per la elaborazione delle animadversiones del difensore del vincolo e delle defensiones dell'avvocato nella fase dibattimentale di una causa di nullità matrimoniale**  
*di Elena Lucia Bolchi*
- 107 Le ripercussioni che gli abusi avuti in ambito sessuale possono avere sulla capacità matrimoniale: profili clinici**  
*di Cesare Maria Cornaggia*

*Imprimatur: Milano, 5-12-2014, Angelo Mascheroni, ordinario diocesano*

PERIODICO  
TRIMESTRALE  
ANNO XXVIII  
N. 1 - GENNAIO 2015

DIREZIONE E REDAZIONE  
S.E.R. Card. F. Coccopalmerio,  
S.E.R. Mons. C. Redaelli, C. Azzimonti,  
P. Bianchi, E. Bolchi, G. Brugnotta,  
M. Calvi, R. Coronelli, F. Franchetto,  
A. Giraud, F. Grazian, G. Marchetti,  
F. Marini, A. Migliavacca,  
M. Mingardi, E. Miragoli,  
G.P. Montini, M. Mosconi,  
P. Pavanello, A. Perlasca, A. Rava,  
S. Recchi, M. Rivella, D. Salvatori,  
G. Sarzi Sartori, G. Trevisan, B. Uggè,  
T. Vanzetto, M. Visioli, A. Zambon,  
E. Zanetti

SEGRETERIA DI REDAZIONE  
Massimo Mingardi  
Via Riva di Reno, 57  
40122 Bologna  
E-mail: ms.ming@libero.it

PROPRIETÀ  
Ancora S.r.l.  
Via G.B. Niccolini, 8 - 20154 Milano

AMMINISTRAZIONE  
Ancora Editrice  
Via G.B. Niccolini, 8 - 20154 Milano  
Tel. 02.345608.1 - Fax 02.345608.66  
E-mail: editrice@ancoralibri.it

STAMPA  
Ancora Arti Grafiche  
Via B. Crespi, 30 - 20159 Milano

DIRETTORE RESPONSABILE  
G. Zini  
Autorizzazione del Tribunale di  
Milano n. 752 del 13.11.1987  
Poste Italiane Spa - Spedizione in  
Abbonamento Postale D.L. 353/2003  
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46), art. 1,  
comma 1, DCB Milano  
Periodico associato all'USPI  
ISSN 1124-1179



**QUADERNI  
DI DIRITTO  
ECCLESIALE**

ANNO 2015

**ANCORA**

## Gli ordinariati per i fedeli di rito orientale: una ricostruzione storico-giuridica \*

di Federico Marti

La corretta identificazione dell'oggetto del proprio studio costituisce il presupposto di ogni ricerca scientifica, ivi compresa quella storico-giuridica. Generalmente questo passaggio è scontato e difficilmente ci si sofferma su di esso. Il presente è invece uno di quei casi in cui la delimitazione dell'ambito di indagine non solo è necessaria, ma è addirittura problematica. Come ben evidenziato in un recente studio<sup>1</sup>, il termine *ordinariato* applicato alla cura pastorale dei fedeli orientali nel corso di tanti decenni conosce una prassi di curia che lo vede impiegato con i più diversi contenuti per significare realtà diverse. Ciò detto, l'obiettivo del presente studio è quello di fornire al lettore un quadro riassuntivo generale delle istituzioni di cura pastorale per i fedeli orientali che, a partire dai primi anni del secolo XX, sono andate costituendosi in situazioni straordinarie ossia in situazioni che a motivo di circostanze peculiari, sia di natura geo-politica che ecclesiastica, hanno reso necessaria l'adozione di provvedimenti *ad casum* al di fuori dei modelli tradizionali di organizzazione ecclesiastica. È proprio questa "contingenzialità" che rende difficile e, soprattutto contestabile, ogni tentativo di ritagliare in maniera netta i contorni della nozione di ordinariato, tenuto conto peraltro del fatto che questo istituto vive e si muove in un elastico rapporto di stretta contiguità con la nozione di amministrazione apostolica e, a partire dal secondo conflitto mondiale, con quella di esarcato apostolico. A

\* Nel presente studio si è preferito non avvalersi della terminologia giuridica propria del diritto canonico orientale (eparchia, gerarca ecc.) ma uniformarsi a quella latina adottata nella maggior parte dei testi utilizzati.

<sup>1</sup> Cf J.I. ARRIETA, *La costituzione di Ordinariati nella prassi pastorale dei fedeli orientali*, in AA.VV., *Clarissimo Professori Doctori Carolo Giraldo Fürst: in memoriam Carl Gerold Fürst*, Frankfurt am Main - Berlin - Bern - Bruxelles - New York - Oxford - Wien 2013, pp. 55-69 (in particolare pp. 55-56).

complicare il tutto contribuiscono poi le diverse preferenze terminologiche dei vari dicasteri della Curia romana, per cui può accadere che una data circoscrizione ecclesiastica eretta dal dicastero competente (nello specifico l'allora Sacra congregazione per la Chiesa orientale) con un dato *nomen iuris* venga identificata nelle pubblicazioni semi-ufficiali curate dalla Segreteria di Stato con un'altra denominazione, e quest'ultima diventi poi di uso comune<sup>2</sup>. Ulteriore avvertenza è quella di fuggire da qualsivoglia tentazione di trarre in modo automatico delle conclusioni giuridiche ed ecclesiologiche da quei mutamenti di nome che si rinvencono tanto nei documenti ufficiali quanto nella pubblicazione semi-ufficiale che è l'*Annuario Pontificio*, perché seppur solitamente sottendono a reali modifiche nella configurazione canonica delle realtà ecclesiali, non è raro che questi siano privi di significato se non addirittura a volte erronei. In ultimo, e cosa più importante, è tener presente che le peculiari situazioni a cui la Santa Sede attribuisce in un dato momento una certa configurazione canonica, sono per loro natura mutevoli, tanto nel senso di un progresso ecclesiologico quanto nel senso di un regresso o involuzione, con la conseguenza che l'iniziale *nomen iuris* attribuito ad una data circoscrizione ecclesiastica, all'atto di fondazione congruente con la realtà ecclesiologica sottostante, col passare del tempo diventi inadeguato<sup>3</sup>.

### L'ordinariato, una figura ambigua

Generalmente in dottrina, dopo aver premesso il consueto avvertimento circa il significato non univoco del termine ordinariato, quando si studia questo istituto in riferimento all'organizzazione del governo pastorale dei fedeli orientali si è soliti intendere una circoscrizione ecclesiastica personale presieduta da un vescovo latino (di solito il primate o il vescovo della capitale di un Paese) con giurisdizione di contenuto variabile a seconda delle circostanze, che è finalizzata

<sup>2</sup> È il caso, per esempio, della circoscrizione ecclesiastica per i ruteni dell'Inghilterra e Galles che, sebbene eretta sin dal principio con il *nomen iuris* di esarcato, a motivo della diversa indicazione riportata nell'*Annuario Pontificio* per gli anni in cui è retta dal primate d'Inghilterra e Galles comunemente è identificata come ordinariato. Cf *infra*.

<sup>3</sup> Un caso di inadeguatezza sopravvenuta è quello dell'ordinariato per gli armeni di Grecia. Eretto negli anni Venti, contava all'epoca circa 3.000 fedeli, 10 sacerdoti, 4 parrocchie, 3 seminaristi e numerose scuole ed istituzioni (cf SACRA CONGREGAZIONE PER LA CHIESA ORIENTALE, *Statistica con cenni storici della gerarchia e dei fedeli di rito orientale*, Città del Vaticano 1932, p. 86 [= *Statistica*]). Nel 1974 risultano solo 600 fedeli e 2 sacerdoti secolari: cf SACRA CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, *Oriente cattolico. Cenni storici e statistiche*, Grottaferrata - Roma 1974, p. 437. Nel 2014 l'ordinariato conta 200 fedeli e 1 sacerdote: cf *Annuario Pontificio* 2014, p. 1031.

alla cura di quei fedeli orientali appartenenti a diversi riti che siano sprovvisti di gerarchia del proprio rito<sup>4</sup>. In realtà questo peculiare ed atipico modello di organizzazione ecclesiastica<sup>5</sup> si afferma solo dopo gli sconvolgimenti causati dal secondo conflitto mondiale. Questo a mio avviso accade per due ordini di ragioni. La prima è certamente il crescente numero di fedeli orientali di diversi riti riparati nei territori dell'Occidente a seguito delle passate persecuzioni nei paesi comunisti dell'Europa dell'Est come pure l'aumento dei flussi migratori per fini economici. La seconda, non sempre posta in adeguato risalto dalla dottrina ma a mio avviso ben più importante della prima, è il mutamento nella coscienza ecclesiale del modo stesso di concepire i modelli di organizzazione ecclesiastica che da mere strutture di governo dei sudditi vengono sempre più viste come strutture diaconali poste al servizio di ogni singolo fedele o gruppo di fedeli<sup>6</sup>. Questo fa sì che le esigenze dei fedeli ad una più efficace cura pastorale risultino prevalenti rispetto alle esigenze proprie dell'organizzazione ecclesiastica di cui certamente la prima è quella di essere strutturata sul semplice ma efficiente criterio di stretta territorialità<sup>7</sup>. Come si vedrà, infatti, solo a partire dal 1951, data di erezione dell'ordinariato per i fedeli orientali in Brasile<sup>8</sup>, l'idea di creare strutture giurisdizionali

<sup>4</sup> Cf L. LORUSSO, *Gli orientali cattolici e i pastori latini. Problematiche e norme canoniche*, Roma 2003, pp. 82-86. Correttamente viene fatto perciò notare che «i due modelli di "Ordinariato" che presenta adesso la corrispondente sezione dell'Annuario Pontificio non hanno avuto uguale origine. Anche se, detto in generale, la categoria degli Ordinariati per l'attenzione dei fedeli orientali nacque con la lettera *Officium supremi Apostolatus* del 1912, come indicano le *Note storiche* dell'Annuario Pontificio, gli Ordinariati interrituali per i fedeli orientali rispondono ad una esperienza "nuova", iniziata nel 1952 con l'istituzione dell'Ordinariato per il Brasile e seguita poi con la creazione dell'Ordinariato per la Francia 1954 e poi con quello per l'Argentina» (J.I. ARRIETA, *Gli ordinariati per i fedeli orientali. Profili istituzionali di una struttura inter-rituale personale*, in corso di pubblicazione).

<sup>5</sup> «Si può constatare, inoltre, che non esiste un testo di carattere generale, un testo di base, concernente l'istituzione Ordinarato. [...] L'Ordinariato è un'istituzione che è stata costruita caso per caso, determinata assai spesso da fattori storici» (A. KAPTJUN, *Ordinariati per i fedeli cattolici orientali privi di gerarchia propria*, in AA.Vv., *Cristiani orientali e pastori latini*, Milano 2012, p. 248).

<sup>6</sup> Su questo cambiamento di prospettiva si vedano le interessanti considerazioni di P. SZABÓ, *Stato attuale e prospettive della convivenza delle Chiese cattoliche sui iuris*, in AA.Vv., *Territorialità e personalità nel diritto canonico ed ecclesiastico*, Budapest 2002, pp. 225-253, particolarmente pp. 239-247.

<sup>7</sup> In questo senso «chi, senza colpa o perché esercita un suo diritto fondamentale, viene a trovarsi in circostanze in cui, per ricevere abbondantemente – come tutti gli altri fedeli – i beni salvifici necessita di un'attenzione speciale, ha diritto di esigere che la Gerarchia si organizzi in modo da provvedere alla sua speciale situazione, purché rientri, ovviamente, nei limiti delle ragionevoli possibilità» (E. BAURA, *L'Istruzione Erga migrantes caritas Christi. Profili giuridici*, in «People on the Move» 37 [2005] 102).

<sup>8</sup> Cf SACRA CONGREGAZIONE PER LA CHIESA ORIENTALE, decreto *Cum fidelium*, 14 novembre 1951, in AAS 44 (1952) 382-383. In realtà già prima dell'erezione dell'ordinariato del Brasile nel 1951 si registrano due casi in cui la Santa Sede ha sottratto agli ordinari del luogo di una data nazione la giurisdizione sui fedeli orientali affidandola al primate latino. Il primo è il caso dell'Austria, dove durante il secondo conflitto bellico all'arcivescovo di Vienna viene data giurisdizione esclusiva su tutti i cattolici di rito bizantino residenti nel Paese senza però dar vita ad un ordinariato rituale, in quanto egli ritiene il titolo di delegato speciale della Santa Sede. Solo il 13 giugno del 1956, quindi dopo l'erezione degli

*ad hoc* per fedeli orientali nei territori latini diviene realtà ecclesiale diffusa e di fatto accettata e/o tollerata dagli ordinari del luogo, cosa questa inimmaginabile soltanto pochi anni prima<sup>9</sup>.

Precedentemente infatti pressoché intangibile era considerato il principio, peraltro ancora oggi in vigore seppur rimodulato (cf can. 916 § 5 CCEO), ricordato nella famosa lettera all'arcivescovo di Parigi del 12 maggio 1890<sup>10</sup> secondo cui tutti gli orientali, tenuto conto che la giurisdizione dei rispettivi gerarchi del proprio rito non si estende al di fuori del loro territorio canonico, sottostanno al vescovo latino del luogo, in ossequio al principio dell'unicità della giurisdizione ecclesiastica la cui esplicitazione formale risaliva al can. 9 del concilio Lateranense IV (1215)<sup>11</sup>. Questo spiega perché agli inizi del Novecento la prima esperienza di regolamentazione organica della presenza di cattolici orientali in Occidente con valenza estesa al territorio di un'intera nazione, la lettera apostolica *Ea semper* del 18 luglio 1907<sup>12</sup>, si affacci alla storia quale mero tentativo di unificazione e coordinamento pastorale della giurisdizione dei vari vescovi diocesani nelle cui diocesi sono presenti greco-cattolici attraverso la nomina da parte

ordinariati in Brasile, Francia e Argentina, viene ufficialmente eretto l'ordinariato d'Austria per i fedeli di rito bizantino (cf A. KAPTJUN, *Ordinariati per i fedeli cattolici orientali...*, cit., pp. 248-253). L'altro caso è quello della Polonia dove nel dicembre 1946 il primate card. Stefan Hlond chiede ed ottiene da Pio XII la piena giurisdizione su tutti i fedeli di rito bizantino residenti nel Paese. Anche in questo caso il primate di Polonia non ha il titolo di ordinario ma quello di delegato speciale della Santa Sede per le Chiese orientali in Polonia con poteri di ordinario, e solo dal 1964 assume il titolo di ordinario. Cf *infra*, nota 37.

<sup>9</sup> Basti dire che prima del 1951 gli unici esempi di circoscrizioni ecclesiastiche personali per gli orientali in territorio latino sono rappresentati dai tre ordinariati per i ruteni nel Nord America, a cui si farà qualche accenno nel prosieguo, rinviando per gli approfondimenti a F. MARTI, *I Rutheni negli Stati Uniti. Santa Sede e mobilità umana tra Ottocento e Novecento*, Milano 2009.

<sup>10</sup> In questo documento si legge infatti che «è massima generale di questa S.C. che i Patriarchi di rito orientale non possano esercitare la loro giurisdizione fuori dei loro patriarcati, e che perciò i sacerdoti e i fedeli di qualsivoglia rito orientale, domiciliati fuori dei rispettivi patriarcati, o anche entro il perimetro dei medesimi, ma non aventi parrochi del proprio rito, sieno soggetti all'Ordinario latino del luogo, in cui si trovano, specie nelle diocesi latine. S'intende per altro che l'autorità dei vescovi latini sugli orientali, ad essi soggetti, non si estende a questioni di rito, né ad affari riguardanti lo stato monastico di quei sacerdoti che l'avessero abbracciato. In tali casi, salva sempre l'autorità di questa S.C., è espediente che l'Ordinario del luogo tratti o colla stessa S.C. o col Patriarca orientale in punti di rito, o coll'Abate generale dell'Ordine monastico, se si tratta degli affari dei monaci» (*Fragmentum epistolae S.C. de Propaganda Fide diei 12 maii 1890 ad Archiep. Parisien. de auctoritate Patriarcharum orientalium extra proprias Dioeceses*, in ASS 24 [1891-92] 390-391). Tale orientamento era già stato espresso poco tempo prima dal dicastero in una risposta al delegato apostolico in Mesopotamia Enrico Altmayer il 25 luglio 1887 (cf SACRA CONGREGAZIONE DE PROPAGANDA FIDE, *Collectanea S. Congregationis de Propaganda Fide seu decreta, instructiones, rescripta pro apostolicis missionibus*, Romae 1907, n. 1679). Questa regola ha trovato poi la sua definitiva consacrazione nel n. IX della lettera apostolica *Orientalium dignitas* di Leone XIII del 30 novembre 1894 (*Leonis XIII acta*, XIV, Graz 1971, pp. 358-370).

<sup>11</sup> Sulla genesi ed applicazione di questa norma conciliare, cf O. CONDORELLI, «*Unum corpus diversa capita*». Modelli di organizzazione e cura pastorale per una «*varietas ecclesiarum*», Roma 2002.

<sup>12</sup> Cf Pio X, lettera apostolica *Ea semper*, 18 luglio 1907, in ASS 41 (1908) 3-12.

della Santa Sede di un vescovo greco-cattolico. Figura di difficile inquadramento dogmatico, anche se con caratteri molto vicini a quella di *delegatus a iure*, il vescovo ruteno viene a cumulare su di sé una pluralità di giurisdizioni conferitegli individualmente e con diversa ampiezza di contenuto da ciascun vescovo diocesano latino nella cui diocesi risiedono fedeli ruteni<sup>13</sup>. Ragioni di ordine socio-politico ed ecclesiastico nonché la complessità canonica del meccanismo di conferimento della giurisdizione al prelado rituale, portano però inesorabilmente al fallimento dell'iniziativa<sup>14</sup>. Sempre basato sui principi espressi nella lettera all'arcivescovo di Parigi del 12 maggio 1890 è il decreto *Cum sat numerosiores*<sup>15</sup> del 27 marzo 1917 riguardante i ruteni stanziati nell'America meridionale. Questo provvedimento, pur se in molte parti si ispira ed anzi reca i medesimi contenuti dei decreti contenenti la legislazione particolare dei due ordinariati per i ruteni del Canada del 1913<sup>16</sup> e degli Stati Uniti del 1914<sup>17</sup>, questi ultimi sì veri punti di rottura rispetto all'orientamento generale dell'epoca, dal punto di vista giuridico non è in alcun modo assimilabile ad essi. Anzi il *Cum sat numerosiores* è pure molto lontano dall'essere assimilabile all'*Ea semper* che per certi aspetti, in particolare l'idea di un vescovo rituale sovra diocesano-nazionale, costituisce un significativo allontanamento rispetto alla tradizione canonica. Infatti il decreto per i ruteni dell'America meridionale è semplicemente un atto normativo volto a dare a tutti e singoli gli ordinari diocesani comuni regole *ad hoc* sul governo dei propri sudditi appartenenti al rito ruteno. È dunque

<sup>13</sup> Cf F. MARTI, *I Rutheni negli Stati Uniti...*, cit., p. 316 nota 124 e, di rimando, pp. 238-248.

<sup>14</sup> Cf *ibid.*, pp. 249-353. Un tentativo simile si è avuto in Francia e Belgio, dove «le Missioni armene in Francia e nel Belgio, dipendono immediatamente dagli Ordinari dei luoghi, e mediatamente da due Prelati armeni profughi: Mons. Gregorio Bahaban; Vescovo di Angora [...] per le diocesi di Parigi, Versailles, Malines [...] e Mons. Antonio Bahaban, Vescovo di Cesarea di Cappadocia [...] per le diocesi di Lione, Grenoble e Marsiglia [...]». Formano quindi due grandi distretti» (*Statistica*, p. 526).

<sup>15</sup> Cf AAS 8 (1916) 105-107.

<sup>16</sup> Cf SACRA CONGREGAZIONE DE PROPAGANDA FIDE, *Ritus Orientalis*, decreto *Fidelibus ruthenis*, in AAS 5 (1913) 393-399. L'erezione dell'ordinariato per i fedeli ruteni del Canada era stata disposta l'anno prima: cf Pio X, lettera apostolica *Officium supremi Apostolatus*, 15 luglio 1912, in AAS 4 (1912) 555-556. Cf F. MARTI, *I Rutheni negli Stati Uniti...*, cit., pp. 379-392.

<sup>17</sup> Cf SACRA CONGREGAZIONE DE PROPAGANDA FIDE, *Ritus Orientalis*, decreto *Cum Episcopo*, 17 agosto 1914, in AAS 6 (1914) 458-463. L'ordinariato per i ruteni negli Stati Uniti viene eretto l'anno prima, ma il relativo decreto non risulta pubblicato nel bollettino ufficiale della Santa Sede. La decisione del Sommo Pontefice presa il 15 maggio 1913 di accogliere la proposta di *Propaganda Fide Ritus Orientalis* di applicare in favore dei ruteni degli Stati Uniti la medesima soluzione giuridico-pastorale adottata nel Canada con la concessione della giurisdizione ordinaria ed esclusiva al vicario rituale per i ruteni, è comunicata per lettera direttamente dal dicastero ad Ortynsky con lettera del 28 maggio 1913, Prot. n. 33346 (Archivio Congregazione per le Chiese orientali [= ACO], *Affari Generali*, serie *Ruteni*, *sottoserie* Stati Uniti, fasc. 786/32) e poi ai vescovi americani dal delegato apostolico con lettera del 25 agosto 1913, pubblicata in «*American Ecclesiastical Review*» 49 (1913) 473-474.

diverso dall'*Ea semper* che ha rappresentato il tentativo di un coordinamento tra le diverse giurisdizioni diocesane attraverso un ufficio con ambito territoriale sovradiocesano; è diverso dal *Cum episcopo* e dal *Fidelibus ruthenis* i quali creando una vera e propria circoscrizione ecclesiastica orientale in Occidente con giurisdizione ordinaria, personale ed esclusiva hanno rappresentato un punto di rottura rispetto al passato, segnando un cambiamento, probabilmente irreversibile, nelle politiche di organizzazione ecclesiastica. Bisogna però prestare particolare attenzione a non cedere alla facile tentazione di vedere nella vicenda rutena nel Nord America la prova di un avvenuto cambiamento di mentalità tanto a livello di Curia romana quanto di episcopato latino, perché non è così. Nella mente delle diverse autorità ecclesiastiche all'epoca è chiaro che quanto avvenuto per i ruteni è una «eccezionale eccezione» a cui si è stati costretti in ragione di due irriducibili fattori<sup>18</sup>. Anzitutto il fattore numerico. Infatti, diversamente dal passato dove la presenza di orientali in Occidente era, fatto salvo il caso dell'Italia meridionale, limitata per lo più a poche comunità sparse nelle principali città commerciali europee alle quali si poteva ben provvedere con singole parrocchie nazionali-rituali, la migrazione di massa avutasi tra la seconda metà dell'Ottocento e la prima del Novecento con le sue centinaia di migliaia di fedeli ruteni coinvolti, ha di fatto reso inapplicabile il tradizionale modello di governo pastorale basato sul principio dell'unicità della giurisdizione ecclesiastica sul territorio, soprattutto perché le diverse comunità locali di immigrati sparse nelle varie diocesi mantengono tra loro legami (e a volte contrasti) molto forti principalmente riconducibili alla necessità di condividere i pochi sacerdoti del rito disponibili. Il tutto è aggravato dal secondo decisivo fattore, ossia dalla mescolanza tra rito, nazionalità ed identità etnica, verso cui i migranti ruteni sono naturalmente portati quando trovandosi stranieri in terra straniera, sovente marginalizzati rispetto agli autoctoni e alle altre comunità di immigrati più integrate, solo in seno al gruppo di appartenenza ritrovano punti di riferimento e di sicurezza. Inevitabile quindi che la mancanza di integrazione sociale e culturale nella sfera civile si river-

<sup>18</sup> La preoccupazione di sottolineare che quanto avvenuto per i ruteni del Nord America rappresentasse una «eccezionalità» difficilmente ripetibile era ancora forte negli anni Cinquanta, come si evince chiaramente da quanto scrive, a commento del decreto di erezione dell'ordinariato di Francia, un grande studioso del diritto canonico orientale: cf AE. HERMAN, *Adnotationes ad decretum Ordinariatus pro omnibus christifidelibus ritus orientalis in Gallia degentibus instituitur*, in «*Monitor Ecclesiasticus*» 81 (1956) 27-30, specialmente pp. 28-29.

beri nella sfera ecclesiale; infatti riguardo alla dimensione religiosa, da un lato i ruteni sentono come violenza la pretesa dei vescovi latini di omogeneizzarli al resto del gregge di Dio attraverso una forzata e surrettizia latinizzazione con la cancellazione dei loro elementi distintivi rituali, e dall'altro i vescovi latini non riescono né a comprendere né, spesso, a tollerare questa volontà dei ruteni di rimanere sé stessi. Nondimeno è necessario tempo e il caro prezzo di decine di migliaia di defezioni verso l'ortodossia, per persuadere le diverse autorità ecclesiastiche coinvolte ad una apertura rispetto al principio di stretta territorialità e all'unicità della giurisdizione episcopale.

### La situazione antecedente il secondo conflitto mondiale: ordinariati ed amministrazioni apostoliche per orientali

Già ad un primo sguardo sommario emerge abbastanza chiaramente che prima del secondo dopoguerra non esistono circoscrizioni ecclesiastiche assimilabili agli odierni ordinariati per i fedeli orientali sprovvisti di gerarchia propria, ossia strutture, qualificabili come extracodicali<sup>19</sup>, in cui il governo pastorale dei fedeli orientali residenti nel territorio di una nazione risulta affidato ad un gerarca latino, di solito il primate della nazione o il vescovo della capitale, la cui giurisdizione personale assume diverse connotazioni e varie modalità di raccordo con le singole giurisdizioni diocesane<sup>20</sup>. Ciò detto, va ricordato che il termine ordinariato in riferimento al cattolicesimo orientale ritiene una differente valenza canonica ed ecclesiologica a seconda del periodo storico in cui lo si colloca. Infatti prima del secondo conflitto mondiale il termine ordinariato denota una struttura, che oggi diremmo di diritto canonico orientale, retta da un presule del rito che, con giurisdizione propria ed esclusiva, è posto alla guida di una comunità ecclesiologicamente progredita la quale può essere stanziata tanto nel proprio territorio canonico che al di fuori di esso<sup>21</sup>.

<sup>19</sup> Cf M. BROGI, *Cura pastorale di fedeli di altra Chiesa "sui iuris"*, in «Revista Española de Derecho Canónico» 53 (2013) 130 e J.I. ARRIETA, *La costituzione di Ordinariati...*, cit., p. 55.

<sup>20</sup> Per un'esauriente analisi circa la configurazione canonica e la natura ecclesiologica degli attuali ordinariati plurirituali cf J.I. ARRIETA, *Gli ordinariati per i fedeli orientali...*, cit. Parimenti interessanti sono le considerazioni di A. KAPTIJN, *Les ordinariats des catholiques des églises orientales: origines, légitimité, configurations juridiques. L'exemple de la France*, in «L'Année Canonique» 53 (2011) 81-99, in particolare pp. 92-99. Per una analisi comparativa tra le diverse tipologie di ordinariati oggi esistenti cf A. KAPTIJN, *L'ordinariato per i cattolici delle Chiese orientali: un tipo di ordinariato sui generis?*, in AA.VV., *Oriente e Occidente, respiro a due polmoni*, Roma 2014, pp. 37-63.

<sup>21</sup> Si dissente dall'opinione espressa da Arrieta secondo cui gli ordinariati sarebbero «"uffici ecclesiastici" costituiti stabilmente dalla Santa Sede con compiti di natura pastorale, ma non di vere e proprie

Dopo il secondo conflitto mondiale l'ordinariato, che continua ad essere una struttura non codificata, viene a configurarsi come una circoscrizione ecclesiastica di diritto latino retta da un presule latino la cui giurisdizione può essere a seconda dei casi esclusiva o cumulativa secondo varie modalità rispetto a quella degli ordinari del luogo<sup>22</sup>.

Per quanto attiene la cura pastorale dei fedeli orientali in diaspora sino al 14 novembre 1951, data di erezione dell'ordinariato per gli orientali sprovvisti di gerarchia propria residenti in Brasile, la cura pastorale degli orientali segue il tradizionale modello basato su parrocchie o missioni rituali soggette al pari delle parrocchie e missioni territoriali al vescovo latino del luogo; fa eccezione, come detto, il caso peculiare dei ruteni nel Nord America che sono soggetti ad una gerarchia propria. Riguardo al modello tradizionale si registrano al più alcuni tentativi di coordinamento come nel caso delle missioni armenie in Francia e Belgio che comunque rimangono sotto la giurisdizione esclusiva dei singoli vescovi diocesani<sup>23</sup>.

Allargando la visuale va detto anche che sino al 1941 esistono soltanto due modelli di circoscrizioni per i fedeli orientali diverse dalle diocesi ossia gli ordinariati (monoritualisti) e le amministrazioni apostoliche (tendenzialmente monoritualisti)<sup>24</sup>. In generale la presenza

comunità di fedeli raggruppate in maniera autonoma» (J.I. ARRIETA, *La costituzione di Ordinariati...*, cit., p. 57). Infatti l'affidamento della comunità ad una gerarchia propria è volto proprio a tutelarne l'individualità ecclesiologica, attraverso un'autonomia giurisdizionale e patrimoniale.

<sup>22</sup> Con uno sguardo alla situazione attuale, Arrieta ritiene che «gli Ordinariati che consideriamo sono, infatti, manifestazione di un diritto pontificio, extracodicale, comune a tutte le Chiese orientali sui iuris che, come le altre circoscrizioni di tipo personale, trova il suo luogo teologico nel n. 16 di *Communio Notio*, tra le istituzioni "stabilite dall'Autorità Apostolica per peculiari compiti pastorali"» (J.I. ARRIETA, *Gli ordinariati per i fedeli orientali...*, cit.).

<sup>23</sup> In passato laddove la presenza di fedeli orientali soggetta ai latini fosse stata significativa e ben strutturata si aveva, come per esempio nella Sicilia, la presenza di un prelato ordinante ossia di un vescovo del rito deputato alle ordinazioni. Figura simile si è pensato di utilizzare agli inizi del Novecento in favore dei ruteni negli Stati Uniti, con l'introduzione di un vescovo *ad pompam* senza alcuna giurisdizione, e poi con la già ricordata figura del vescovo vicario (cf F. MARTI, *I Rutheni negli Stati Uniti...*, cit., pp. 278-284).

<sup>24</sup> Sicuramente plurirituale è l'amministrazione apostolica di Tiflis per i caldei ed i georgiani nel Caucaso (cf ACO, *Oriente Affari Generali*, serie *Russi*, sottoserie *Tiraspol [Amministrazione Apostolica di Tiflis per Caldei, Georgiani etc., non per Armeni]*). Con forti riserve deve prendersi quanto si legge nelle annate 1930-1935 dell'*Annuario Pontificio* secondo cui l'amministrazione apostolica di Miskolc avrebbe provveduto in quegli anni alla cura dei latini residenti sul proprio territorio, in quanto la diocesi latina di Eger riteneva tradizionalmente la giurisdizione su quei luoghi. Il caso dell'amministrazione apostolica dell'Albania meridionale non rientra nel tema del presente studio in quanto trattasi di amministrazione apostolica latina retta da un presule latino, mentre solitamente all'epoca le amministrazioni per gli orientali sono rette da presuli orientali, e sotto la cui giurisdizione è posto sparuto gruppo di neoconverti dall'ortodossia. Eretta l'11 novembre 1939 per decisione della Sacra congregazione per la Chiesa orientale che dal 1938 ritiene giurisdizione esclusiva su quei territori (cf Pio XI, lettera apostolica m.p. *Sancta Dei Ecclesia*, 25 marzo 1938, in AAS 30 [1938] 154-159, in particolare p. 157), si caratterizza per essere una circoscrizione latina che nel 1945 conta circa 4.000 latini e 400 orientali (cf *Oriente cattolico*, cit., p. 171), ancorché la presenza di clero missionario e religiosi di

di una o l'altra di queste tipologie pare rinvenirsi nel diverso livello di radicamento, stabilità e sviluppo del raggruppamento dei fedeli ad esse sotteso, nonché al contesto geopolitico ed ecclesiale. Quanto poi alla figura dell'ordinariato, non si deve inoltre dimenticare che il *nomen iuris* ordinariato è all'epoca utilizzato per gli orientali in un modo del tutto diverso rispetto ai latini. Per questi ultimi, sino a sviluppi recenti, l'unico modello di ordinariato conosciuto era quello dell'ordinariato militare, ossia una circoscrizione personale per la pastorale di uno specifico *coetus fidelium* i quali permangono sudditi delle rispettive diocesi<sup>25</sup>. Diversamente per gli orientali l'ordinariato è utilizzato per dare forma giuridica, oggi diremmo, a Chiese particolari *in fieri*, e dunque l'ordinariato per gli orientali inteso secondo l'accezione antica è l'equivalente dell'odierno esarcato apostolico di cui al can. 312 CCEO.

Ciò detto l'esame degli ordinariati orientali esistenti anteriormente al secondo dopoguerra evidenzia che in linea generale questi al momento della loro costituzione presentino una certa maturità e/o ragionevoli speranze di sviluppo: Turchia per i cattolici di rito bizantino (1911)<sup>26</sup>; Canada per i ruteni (1912); Eritrea per i cattolici indigeni

rito orientale sia pari a quelli di rito latino (cf N. PACE, *La Chiesa cattolica bizantina albanese*, in AA.VV., *Fede e martirio. Le Chiese orientali cattoliche nell'Europa del Novecento*, Città del Vaticano 2003, pp. 89-102, in particolare pp. 94-96). Al suo governo inizialmente è proposto il delegato apostolico. Dopo l'espulsione di quest'ultimo nel 1945 la circoscrizione viene affidata dal 1947 al 1952 al vescovo di Durazzo. Dopo il 1952 la circoscrizione ecclesiastica risulta vacante sino al 3 dicembre 1996, quando si è provveduto alla nomina di un nuovo amministratore apostolico (cf *Annuario Pontificio* 2014, p. 1066). Il 4 gennaio 2006 la competenza su tutta l'Albania e quindi anche sull'amministrazione apostolica dell'Albania Meridionale è stata attribuita alla Segreteria di Stato - Sezione per i Rapporti con gli Stati (cf rescritto *ex audientia* del Segretario di Stato del 4 gennaio 2006, in AAS 98 [2006] 65-66). Per alcune considerazioni sullo stato attuale di questa circoscrizione ecclesiastica cf I. CEFFALIA, *Albanesa (Iglesia)*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, Pamplona 2012, *ad vocem*.

<sup>25</sup> Il termine ordinariato militare inizia ad essere usato a partire dal Concordato con il Regno d'Italia, nello specifico all'art. 13: cf AAS 21 (1929) 280.

<sup>26</sup> Con il breve *Auctus in aliqua* del giorno 11 giugno 1911 (ACO, *Acta Pontificum pro negotiis ritus orientalis [1862-1917]*, vol. 153, fol. 14v-15v), Pio X «cum igitur, opitulante Deo, tum Constantinopoli, tum intra fines Apostolicae Delegationis eiusdem Civitatis, fideles graeci ritus magis magisque creverint in dies, spirituale eorum bonum et commodum id in praesentiarum postulare praecipua videtur ut proprio utantur Episcopo» (fol. 15r), decide di erigere un ordinariato con giurisdizione esclusiva su tutti i greci-bizantini residenti nell'ambito della delegazione apostolica presso la Sublime Porta e sottoposto al delegato. Nelle sue intenzioni ciò viene fatto non solo per provvedere in modo più adeguato a questi fedeli, ma per facilitare il ritorno all'unità cattolica degli ortodossi. Appena pochi giorni dopo l'incarico di ordinario, con il titolo vescovile di Grazianopoli, è assegnato a Isaia Papadopoulos. Nell'ambito della sua giurisdizione ricadono soltanto i cattolici di rito greco puro, non per esempio i bulgari di rito bizantino che hanno un proprio vescovo a Costantinopoli. Il testo del breve *Titulares Ecclesias* del 28 giugno 1911 di nomina dell'amministratore apostolico (cf *ibid.*, fol. 15v) non risulta pubblicato negli AAS. La nomina di Papadopoulos, assieme a tante altre, è resa pubblica da Pio X nel corso del concistoro segreto del 30 novembre 1911 (cf AAS 3 [1911] 609). Il presule mantiene l'incarico sino alla sua nomina ad assessore della Sacra congregazione per la Chiesa orientale, il 29 novembre 1917 (cf *ibid.* 9 [1917] 590). Il 13 settembre 1918, è inoltre nominato consultore presso

di rito bizantino (4 luglio 1930)<sup>27</sup>; Grecia per i cattolici di rito bizantino (1925)<sup>28</sup>; Stati Uniti per i ruteni della Galizia e Stati Uniti per i ruteni della Podcarpazia (1924)<sup>29</sup>; Grecia per gli armeni (1925), Harbin per i russi nell'impero cinese (20 maggio 1928)<sup>30</sup> e, infine i due "fugaci" ordinariati per i malankaresi a nord e a sud del fiume Pampa i quali, pur numericamente esigui al momento della loro erezione il 13 febbraio 1932<sup>31</sup>, maturano con una rapidità tale che nel giro di pochi mesi sono elevati al rango di arcidiocesi (Trivandrum) e diocesi (Tiruvella)<sup>32</sup>.

la Sacra congregazione degli affari ecclesiastici straordinari (cf *ibid.* 10 [1918] 431). Papadopoulos muore il 19 gennaio 1932 (cf *ibid.* 24 [1932] 104).

<sup>27</sup> Cf AAS 22 (1930) 356.

<sup>28</sup> La sua erezione è dovuta, come in molti altri casi, agli sconvolgimenti conseguenti al primo conflitto mondiale. Le vicissitudini belliche e le persecuzioni religiose determinano infatti la fuga dalla Turchia della popolazione greca, tanto che ne rimane traccia solo nella città di Costantinopoli. Il 15 maggio 1920 Giorgio Calavassy è nominato successore di Papadopoulos. In AAS 12 (1920) 592 si dà la notizia della nomina di Calavassy a vescovo titolare di Teodoropoli annunciata nel corso del concistoro segreto del 16 dicembre 1920, anche se non si dà conto, come nel caso di mons. Papadopoulos, dell'ambito territoriale e personale della giurisdizione di Calavassy. Il nuovo presule preso atto che la gran parte dei suoi fedeli vive in Grecia decide di trasferirsi nel 1922 ad Atene assieme al seminario. La Santa Sede il 21 dicembre 1925 dispone di estendere la giurisdizione di Calavassy a tutta la Grecia, dando vita ad un nuovo ordinariato (cf *Statistica*, p. 112). L'unione personale delle due giurisdizioni turca e greca permane sino al 1932 quando si nomina un nuovo ordinario di Costantinopoli nella persona di Dioniso Varrouhas o Varouchas, precedentemente vicario generale del medesimo ordinariato (cf SACRA CONGREGAZIONE PER LA CHIESA ORIENTALE, decreto *Cum ecclesia episcopalis*, 11 giugno 1932, in ACO, *Decreta [1918-1934]*, fol. 135v). Nel pubblicare la notizia il bollettino ufficiale della Santa Sede sottolinea espressamente che in precedenza i due ordinariati seppur distinti erano stati soggetti al medesimo ordinario: «[...] eumdemque [Varrouhas] praeficere Ordinariatui pro fidelibus illius ritus intra fines ditionis Turcicae Europae, qui Ordinariatui usque ad praesens unius erat ad personam Ordinariatui pro fidelibus eiusdem ritus in Graecia» (AAS 24 [1932] 270).

<sup>29</sup> La prematura morte di Soter Ortynsky, ordinario dei ruteni residenti negli Stati Uniti, avvenuta nel 1916, dà modo alle correnti nazionaliste insinuate tra i ruteni statunitensi di prendere il sopravvento portando ad una insanabile frattura tra quelli provenienti dalla Galizia austriaca e quelli provenienti dalle altre regioni dell'impero asburgico. Ciò rende necessaria la nomina da parte del delegato apostolico e dietro autorizzazione della Santa Sede di due distinti amministratori, uno per le comunità rutene originarie della Galizia ed uno per quelle della Subcarpazia. Questa situazione, che almeno nelle intenzioni iniziali della Sede Apostolica deve essere provvisoria, si consolida definitivamente nel 1924, quando la Santa Sede, preso atto che la frattura scavata dal nazionalismo in seno ai ruteni degli Stati Uniti è talmente profonda da non poter essere più sanata, nomina Costantine Bohachevsky vescovo ordinario per i ruteni oriundi della Galizia e Basil Takach vescovo ordinario per quelli della Subcarpazia (cf SACRA CONGREGAZIONE CONCISTORIALE, *Provisio ecclesiarum*, in AAS 6 [1924] 243).

<sup>30</sup> Questa circoscrizione ecclesiastica è eretta dalla *Pontificia Commissio pro Russia* il 20 maggio 1928, non tanto per esigenze di cura pastorale dei pochissimi cattolici russi di rito bizantino slavo fino a quel momento affidati alla gerarchia latina, quanto per guadagnare al cattolicesimo i tanti ortodossi che per sfuggire al comunismo si sono rifugiati ad Harbin in Manciuria, all'epoca una delle città più cosmopolite d'Oriente. I fedeli appartenenti all'ordinariato al momento dell'erezione sono circa 1.200 (cf G. DE VRIES, *Harbin*, in *Enciclopedia Cattolica*, Firenze 1951, *ad vocem*). Alla guida dell'ordinariato è preposto, il 31 maggio 1928, Fabiano Abrantowicz. Il decreto di erezione e quello di provvista sono pubblicati in AAS 20 (1928) 366-367. Il decreto di erezione dell'ordinariato delinea le strutture canoniche fondamentali della neo circoscrizione ecclesiastica. Per qualche notizia più aggiornata su Harbin cf J. PIROTTÉ, *Harbin*, in *Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques*, Paris 1990, *ad vocem*.

<sup>31</sup> La lettera apostolica *sub plumbo* di Pio XI, *Magnum nobis* del 13 febbraio 1932 con cui sono eretti due ordinariati non risulta pubblicata.

<sup>32</sup> Cf Pio XI, costituzione apostolica *Christo Pastorum Principi*, 11 giugno 1932, in AAS 24 (1932) 289-292, ove così si motiva l'inusuale e repentino cambiamento di *status* canonico: «Cum vero istorum

Diversamente dall'ordinariato, la figura dell'amministrazione apostolica non conosce differenze sostanziali nella sua applicazione agli orientali o ai latini: questa è una circoscrizione ecclesiastica utilizzata per dare forma giuridica ad una *portio populi Dei* (per utilizzare ancora una terminologia attuale) in cui l'esiguità della comunità, ragioni di opportunità politica e/o ecclesiastica, l'urgenza di dare una risposta tempestiva ed efficace rispetto ad una situazione emergenziale impediscono di provvedere secondo il regime ordinario di governo<sup>33</sup>. L'Europa centro orientale e le regioni balcaniche dopo il primo conflitto mondiale e i conseguenti sconvolgimenti legati alla scomparsa degli imperi centrali e della Sublime Porta vedono un proliferare delle amministrazioni apostoliche sia latine che orientali. Quanto agli orientali l'*Annuario Pontificio* segnala le amministrazioni apostoliche di Siret per i ruteni della Bukovina (7 marzo 1922, soppressa il 5 giugno 1930)<sup>34</sup>; Miskolc per i ruteni delle parrocchie in territorio ungherese delle diocesi di Mukacevo e di Présov (1923)<sup>35</sup>;

fidelium Syromalankarensium antiocheni ritus numerus fauste feliciterque magis in dies auctus sit ac brevi tempore, auctore Domino, ad nonnulla millia iam pervenerit, opportunum et salutare visum est res ecclesiasticas aptiore ac firmiore ratione disponere et ordinare, novam erigendo in regione illa Malabarica ecclesiasticam ritus antiocheni provinciam» (pp. 289-290).

<sup>33</sup> Le note storiche che dal 1947 iniziano a comparire nell'*Annuario Pontificio*, riportano che «gli amministratori apostolici sono rettori straordinari, che vengono dati o alla diocesi vacante o alla Sede piena, temporaneamente o per sempre, la loro nomina richiede delle ragioni particolari che impediscano il regime normale della diocesi o del territorio. Nei nostri tempi motivi disciplinari, cambiamenti dei confini di Stato, difficoltà coi governi civili, esigono talvolta la nomina dell'Amministratore Apostolico» (cf *Annuario Pontificio* 1947, p. 577).

<sup>34</sup> L'amministrazione apostolica per i ruteni della Bukovina è eretta il 7 marzo 1922 in quanto, a seguito delle modifiche dei confini degli Stati, il vescovo di Stanislavopolis ha difficoltà ad esercitare la sua giurisdizione sulla Bukovina. Quale amministratore è scelto Clemente Zlepko. Questa circoscrizione è soppressa nel giro di pochi anni con la già ricordata bolla *Solemni conventione* del 5 giugno 1930: «Omnes vero christifideles graeci-rutheni huic dioecesi aggregati sub iurisdictione manebunt peculiaris Vicarii generalis eiusdem ritus, ab Episcopo Maramuresensi eligendi ac constituendi» (AAS 22 [1930] 385). La predetta bolla è emanata ai sensi dell'art. 2 del Concordato con la Romania (cf AAS 21 [1929] 441), che impone l'erezione di una nuova diocesi nel nord del Paese per i greco-cattolici rumeni (che sarà la diocesi di Maramures) sotto la cui giurisdizione devono essere ricondotti i greco-ruteni quantunque con uno *status* di amministrazione speciale, che prenderà la forma di vicariato episcopale *ad hoc* (cf *Statistica*, p. 168).

<sup>35</sup> Con la nascita della Cecoslovacchia avvenuta nel 1918 i territori delle diocesi rutene di Mukacevo e Présov vengono a ritrovarsi divisi tra l'Ungheria ed appunto la Cecoslovacchia. Per far fronte a questa nuova situazione di mutamento di confini geopolitici che peraltro favorisce l'aggravarsi delle già esistenti divisioni etnico-culturali all'interno delle diocesi rutene, «già col decreto della S. C. Orientale del 27 ottobre 1925 era stata eretta una Amministrazione Apostolica speciale (Esarcato) per le parrocchie delle diocesi di Prjašev e Mukacevo rimaste in territorio ungherese, con sede a Miskolcs» (*Statistica*, pp. 207-208). L'amministrazione apostolica all'epoca risulta formata da 20 parrocchie di Présov e 1 di Mukacevo: cf I. PIRIGYI, *A Miskolci Apostoli Exarchátus története*, in <http://byzantinohungarica.hu/node/242> (si ringrazia il prof. Péter Szabó per la segnalazione e la traduzione). Interessante notare come in *Statistica* il termine esarcato sia impiegato in un senso lontano dall'odierno significato, in quanto qui è utilizzato quale sinonimo di amministrazione apostolica. Analoga mancanza di rigore nell'utilizzo della terminologia canonica si rinviene a volte anche nei documenti ufficiali della Sacra congregazione per la Chiesa orientale; per esempio in un *monitum*

Bulgaria per i bulgari di rito bizantino (1926)<sup>36</sup>; Lemkowszczyzna per i fedeli di rito greco-ruteno (10 febbraio 1934)<sup>37</sup>; Romania per gli

del 1931 contro un sacerdote appartenente all'amministrazione apostolica emigrato negli Stati Uniti, si arriva addirittura a considerare sinonimi i termini diocesi ed amministrazione apostolica: «Sacerdos Ioannes (Ghezas) Boross, graeci-rutheni ritus, dioecesis seu Administrationis Apostolicae Miskolcsensis (in Hungaria) irregulariter a mense Aprili a. 1929 extra dioecesim suam versatur, neque unquam habuit, neque habet licentiam in Americam proficiscendi» (SACRA CONGREGAZIONE PER LA CHIESA ORIENTALE, *Monitum*, in AAS 23 [1931] 16). Riprendendo il discorso storico, va precisato che le informazioni fornite da *Statistica* ma anche quelle date dall'*Annuario Pontificio*, secondo cui la fondazione dell'amministrazione apostolica risale al 1923, vanno corrette in quanto Antonio Papp, vescovo di Mukacevo dal 1912 e di nazionalità ungherese – Papp è nominato il 29 aprile 1912 (cf AAS 4 [1912] 366) coadiutore di Giulio Firczak vescovo di Mukacevo, che muore nel giro di pochi mesi il 2 giugno 1912 (cf *ibid.*, p. 428) – già dal 14 luglio 1924 risulta elevato alla sede titolare dell'arcivescovato di Cyzicus e deputato alla guida dell'amministrazione apostolica di Miskolc (cf AAS 16 [1924] 331). In sua sostituzione quale vescovo di Mukacevo il 16 luglio 1924 è preposto Pietro Gebé (cf *ibid.*, p. 442), morto peraltro pochi anni dopo il 26 aprile 1931 (cf AAS 23 [1931] 360). Al di là di questo, è chiaro che sin da subito la Santa Sede erige una nuova circoscrizione ecclesiastica distinta, dove il riferimento all'appartenenza alle diocesi di Mukacevo e Prasev è meramente un criterio identificativo. Nel 1928 con il *modus vivendi* siglato con tra la Cecoslovacchia e la Santa Sede si sancisce definitivamente la separazione dalle parrocchie situate in territorio ungherese dalle diocesi di Mukacevo e di Présov, visto che all'art. 1 del *modus vivendi* si dichiarava che «le Saint-Siège et le Gouvernement Tchécoslovaque sont d'accord sur le principe qu'aucune partie de la République Tchécoslovaque ne dépende d'un Ordinaire dont le siège se trouverait hors des frontières de l'Etat tchécoslovaque, de même qu'aucun diocèse de Tchécoslovaquie ne s'étende au delà des frontières du pays» (AAS 20 [1928] 65). Nel 1939 nuovi mutamenti territoriali a seguito della conquista ungherese della Cecoslovacchia carpatica fanno tornare Mukacevo in territorio ungherese ma, poiché l'amministrazione apostolica è una circoscrizione ecclesiastica, per ricondurre i territori che in precedenza appartenevano a Mukacevo nella giurisdizione di quest'ultima è necessario un decreto *ad hoc* (cf SACRA CONGREGAZIONE PER LA CHIESA ORIENTALE, decreto *Cum ob novam delimitationem*, in AAS 31 [1939] 613).

<sup>36</sup> Nel 1859 un gruppo di Bulgari, nel generale clima di contrasto con gli ortodossi greci che tradizionalmente dominano sugli slavi bulgari, chiedono al delegato apostolico in Turchia, poco prima della erezione dell'esarcato ortodosso di Bulgaria che pone fine al predominio della gerarchia di lingua greca, la comunione con Roma. Il bulgaro Giuseppe Sokoloskij è consacrato a Roma arcivescovo. Poco dopo il suo ritorno a Costantinopoli questi è rapito e mandato prigioniero a Kiev. La Santa Sede è costretta così a nominare un amministratore apostolico nella persona di un sacerdote Pavlikano (ossia bulgaro di rito latino dove però la lingua liturgica è lo staroslavo con alfabeto latino). Successivamente si nomina un nuovo vescovo bulgaro orientale cattolico, Raffaele Popov. Dopo la sua morte avvenuta nel 1873, come successore è nominato con breve del 1° ottobre 1876 un vescovo bulgaro ortodosso convertito al cattolicesimo, Nilo Izvorov. Trasferito a Costantinopoli, Izvorov torna allo scisma e la Santa Sede lo sostituisce con Michele Mirov, a cui affida l'incarico di rappresentare gli interessi dei bulgari cattolici presso le autorità turche, incarico che mantiene sino alla morte avvenuta il 17 agosto 1923 (cf AAS 15 [1923] 532). Nel contempo nel 1883 sono eretti due vicariati uno per la Tracia e uno per la Macedonia. Quindi i cattolici bulgari di rito bizantino quali propri gerarchi hanno il vescovo bulgaro residente a Costantinopoli e i due vicari di Tracia e di Macedonia. Dopo gli sconvolgimenti della grande guerra, con la nascita del regno di Bulgaria molti bulgari cattolico-bizantini abbandonano la Tracia e la Macedonia per trasferirsi nel neocostituito Stato. Nel 1923 si erige così un'amministrazione apostolica per la Bulgaria con sede a Sofia, anche se il primo amministratore Cristoforo Kondov muore nel 1924 senza aver avuto nemmeno il tempo di essere ordinato vescovo. L'amministrazione apostolica riceve un nuovo titolare solo due anni più tardi nella persona di Cirillo Kurtev, eletto vescovo e nominato amministratore apostolico dei bulgari di rito bizantino in Bulgaria da Pio XI con la bolla *Commissum humilitati nostrae* del 31 luglio 1926 (cf ACO, *Bolle e Brevi pontifici [1919-1949]*, vol. 153, fol. 59v); la notizia appare anche in AAS 18 (1926) 392. In quel medesimo anno, ossia il 1926, sono aboliti i due vicariati di Tracia e Macedonia (cf *Oriente cattolico*, cit., p. 186).

<sup>37</sup> Su sollecitazione dell'autorità polacche Pio XI il 14 gennaio 1934 decide di smembrare 9 decanati della diocesi di Przemysl e di renderli autonomi e immediatamente soggetti alla Santa Sede. Il 10 febbraio 1934 la Sacra congregazione per la Chiesa orientale dà attuazione alla decisione. Con decreto dell'11 dicembre 1934, Basilio Masciuk viene nominato amministratore apostolico per i fedeli greco-ruteni in Lemkowszczyzna (cf AAS 27 [1935] 80). Nemmeno due anni dopo è nominato un nuovo ammini-

armeni (5 giugno 1930)<sup>38</sup>. Fuori d'Europa, ma comunque legata alla vicende successive al primo conflitto mondiale, è l'amministrazione apostolica di Siria per i caldei della Siria, Alta Gezira, Hatay (30 settembre 1938)<sup>39</sup>.

### Evoluzione della situazione

Nel 1940, la situazione delle circoscrizioni ecclesiastiche per i fedeli orientali che non assurgono al rango di diocesi risultante

stratore apostolico, nella persona di Giacomo Medwecky arcidiacono della cattedrale di Stanislavov (cf AAS 28 [1936] 472). Gli sconvolgimenti geopolitici e la persecuzione comunista con l'arresto dei vescovi greco-cattolici, inducono la Santa Sede a nominare il 10 dicembre 1946 il cardinale August Hlond, primate di Polonia, quale delegato speciale della Santa Sede per le Chiese orientali in Polonia con poteri di ordinario. Nel 1964 a seguito di una dichiarazione della Sacra congregazione per la Chiesa orientale approvata dal Sommo Pontefice, il primate assume ufficialmente il titolo di ordinario, ancorché formalmente continua a sussistere l'amministrazione apostolica di Lemkowszczyzna (dopo il 1941 esarcato apostolico) e la diocesi di Przemysl. Alla morte del cardinale Stefan Wyszyński (1981) la Santa Sede muta orientamento: il nuovo primate il cardinale Józef Glemp non riceve il titolo di ordinario, ma quello di delegato speciale per gli orientali di Polonia però con le medesime facoltà di cui godeva il suo predecessore (cf J.I. ARRIETA, *Gli ordinariati per i fedeli orientali...*, cit.). Glemp in forza della potestà ricevuta decide di erigere due vicariati per gli orientali, uno a nord ed uno a sud. Nel 1989 Jan Martyniak è nominato ausiliare del primate di Polonia e, successivamente nel 1991, è eletto vescovo di Przemysl il cui territorio coincide con l'intera Polonia secondo quanto disposto dalla bolla *Totus Tuus Poloniae Populus* del 25 marzo 1992. Il 1° giugno 1996 Przemysl è elevata ad arcidiocesi e da parte del suo territorio dismembrato è eretta la diocesi Wrocław-Gdansk; la metropoli è immediatamente soggetta. Per ulteriori approfondimenti cf L. ADAMOWICZ, *Profilo giuridico della Chiesa greco-cattolica in Polonia*, in AA.Vv., *Nuove terre e nuove Chiese. Le comunità di fedeli orientali in diaspora*, Venezia 2008, pp. 161-175.

<sup>38</sup> L'erezione dell'amministrazione apostolica per gli armeni cattolici di Romania, con la quale si sottraggono questi fedeli alla giurisdizione dei vescovi latini a cui sin dal XVII secolo erano soggetti, è stata disposta con la già ricordata costituzione apostolica *Solemni conventione* del 5 giugno 1930 (cf AAS 22 [1930] 381-386), emanata in esecuzione dell'art. 2 del Concordato con la Romania del 10 maggio 1927 (cf AAS 21 [1929] 441). Interessante notare come la neo eretta circoscrizione ecclesiastica è immediatamente soggetta alla Sede Apostolica, *status* questo che non ricorre nelle altre circoscrizioni analoghe qui prese in considerazione. Al momento della sua erezione è affidata a Isacco Gokian, sacerdote mechtarista di Vienna (cf AAS 22 [1930] 491). Il caso dell'amministrazione apostolica per gli armeni di Romania è estremamente importante per capire come, oltre a ragioni di opportunità politico-ecclesiastica, sia il fattore di sviluppo ecclesiologico e non già il mero dato quantitativo di fedeli ad assumere rilievo nelle decisioni della Santa Sede in merito al se e a quale tipo di circoscrizione erigere. Pur contando la comunità armena di Romania nel 1932 ben 36.000 fedeli contro i soli 3.000 appartenenti alla comunità armena di Grecia, solo quest'ultima assume il rango di ordinariato, mentre la prima pur dodici volte più numerosa è solo un'amministrazione apostolica. Questo accade probabilmente perché, secondo i dati riportati da *Statistica*, pp. 84 e 86, l'amministrazione apostolica di Romania, che pur ha una cattedrale, può contare solo 3 sacerdoti per 36.000 fedeli mentre l'ordinariato armeno in Grecia ha uno sviluppo ecclesiologico enorme in paragone, potendo contare su un sacerdote ogni trecento fedeli, oltre a seminaristi, una comunità religiosa, scuole ed istituti.

<sup>39</sup> Il 30 settembre 1938 Gabriele Naamo (cf AAS 30 [1938] 416) viene nominato amministratore apostolico per i caldei della Siria, Libano, Alta Gezira, Hatay, ripristinandosi così una circoscrizione ecclesiastica sui territori dell'antica diocesi di Gezira che occupava la Siria e il Libano. L'amministrazione apostolica è rimasta in piedi per una ventina di anni sino a quando il 3 luglio 1957 Pio XII con due bolle le sottrae il territorio libanese con l'erezione dell'eparchia di Beirut dei caldei (cf Pio XII, costituzione apostolica *Etsi taeterima hostium insectatione*, 3 luglio 1957, in AAS 69 [1957] 27-28) e poi la estingue contestualmente all'erezione dell'eparchia di Aleppo dei caldei in Siria (cf Pio XII, costituzione apostolica *Quasi pastor ille divinus*, 3 luglio 1957, *ibid.*, pp. 249-251).

nell'*Annuario Pontificio* è la seguente: nella sezione *Amm. ap. ad nutum S. Sedis* sono segnalate quelle di Lemkowszczyzna (per i fedeli di rito greco-ruteno) e di Miskolc (per le parrocchie di rito bizantino in territorio ungherese e già delle diocesi di Mukacevo e Présov); nella sezione *Prelati* sono riportate le amministrazioni apostoliche di Bulgaria (per i Bulgari di rito bizantino), di Romania (per gli armeni), Siria (per i caldei) e gli ordinariati del Canada (per i ruteni), di Eritrea (per i cattolici indigeni di rito alessandrino), Grecia (per i cattolici di rito bizantino), Grecia (per gli armeni), Harbin (per i Russi di rito bizantino slavo e per tutti i fedeli di rito orientale), Stati Uniti d'America (per i ruteni della Galizia), Stati Uniti d'America (per i ruteni della Podcarpazia), Turchia (per i cattolici di rito bizantino).

L'edizione dell'*Annuario Pontificio* del 1941 vede radicali cambiamenti terminologici e sistematici, a cominciare dalla comparsa di un terzo *nomen iuris* in riferimento alle circoscrizioni ecclesiastiche per gli orientali cattolici, quello di esarcato<sup>40</sup>. Nella sezione *Amm. ap. ad nutum S. Sedis* inoltre vengono recensite ora solo le circoscrizioni ecclesiastiche per i fedeli di rito latino<sup>41</sup>, mentre le circoscrizioni ecclesiastiche per orientali che non hanno il rango di diocesi sono tutte riportate nella sezione *Prelati*. Tutto questo determina cambiamenti tali da lasciare disorientato il lettore che ponesse a confronto l'annata 1941 con quella del 1940. Alcune amministrazioni apostoliche infatti

<sup>40</sup> Degno di nota è che prima del 1941 il termine esarca in riferimento all'ordinamento canonico vigente è pressoché sconosciuto nella canonistica e nella prassi curiale. Al tempo quando si parla di esarcato in genere lo si riconduce alle vecchie strutture sovrametropolitane esistenti nell'impero romano dopo la sua cristianizzazione (cf la voce *Esarca* nel *Dictionnaire de droit canonique* ovvero i più diffusi e noti manuali di diritto canonico dell'epoca). A riprova di quanto detto giova notare l'assenza della voce *Esarca* in *Collectanea S. Congregationis de Propaganda Fide seu decreta, instructiones, rescripta pro apostolicis missionibus ex tabulario eiusdem Sacrae Congregationis deprompta* del 1893 e *Collectanea S. Congregationis de Propaganda Fide: seu Decreta, instructiones, rescripta pro apostolicis missionibus* del 1907. Similmente sfogliando l'indice analitico generale dei primi quattro volumi della raccolta curata da X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem iuris canonici editae*, risulta che il termine esarcato è adottato per la prima volta in occasione della divisione in tre dell'ordinariato per i ruteni del Canada, il quale ora nel documento, in accordo con l'analoga variazione registrata nell'*Annuario Pontificio*, è indicato come Esarcato (cf Pio XII, costituzione apostolica *Omnium cuiusvis ritus*, 3 marzo 1948, in *Leges Ecclesiae*, cit., n. 1982). In ultimo quanto detto trova conferma nello spoglio dell'indice analitico delle annate degli AAS precedenti al 1948, dove l'unico riscontro circa l'uso del termine esarca è quello relativo alla nomina di mons. Leonida Fedorow, che nel 1917 su mandato pontificio era stato nominato da Andrea Sheptytsky esarca per i cattolici russi di rito bizantino, a protonotario apostolico *ad instar participantium* dove gli si riconosce appunto il titolo di «esarca dei cattolici di rito slavo in Russia» (AAS 13 [1921] 181). Interessanti considerazioni circa lo stato attuale dell'esarcato di Russia sono formulate da C. VASIL, *Chiese orientali in diaspora nell'Europa orientale. Cattolici russi di rito bizantino*, in AA.Vv., *Nuove terre e nuove Chiese...*, cit., pp. 147-159. Ancora si trova la menzione di esarca apostolico quale sinonimo di amministratore apostolico in *Statistica* in riferimento all'amministrazione apostolica di Miskolc (cf p. 208).

<sup>41</sup> A riprova di quanto si diceva, l'amministrazione apostolica dell'Albania Meridionale continua ad essere recensita tra le amministrazioni apostoliche.

risultano avere la dignità di esarcato, altre no; alcuni vecchi ordinariati diventano esarcati altri restano ordinariati. Non facile a prima vista è comprendere la *ratio* che ha portato in alcuni casi le circoscrizioni a mutare la denominazione ed in altri a ritenerla. Parrebbe da escludersi una *ratio* ecclesiologica (legata allo sviluppo della comunità) o geopolitica (legata agli sconvolgimenti portati dal secondo conflitto mondiale) dal momento che circoscrizioni versanti in uno stato di fatto tutto sommato simile ricevono trattamenti differenti, come nel caso dell'ordinariato di Grecia per gli armeni rispetto al neo esarcato di Turchia per i greci. Il seguente schema aiuta ad orientarsi.

Assumono la denominazione di esarcato apostolico:

1940	1941
Grecia – Ordinario per catt. di rito bizantino	Grecia – Esarca ap. per catt. di rito bizantino
Turchia – Ordinario per catt. di rito bizantino	Turchia – Esarca ap. per catt. di rito bizantino
Canada – Ordinario per i ruteni	Canada – Esarca ap. per i fedeli ruteni di rito bizantino
USA – Ordinario per i ruteni della Galizia	USA – Esarca ap. per i fedeli di rito bizantino della Galizia
USA – Ordinario per i ruteni della Podcarpatia	USA – Esarca ap. dei fedeli ruteni di rito bizantino della Podcarpatia
Ungheria – Amm.re ap. per le parrocchie di rito bizantino-ruteno in territorio ungherese e già della diocesi di Mukacevo e Présov	Ungheria – Esarca ap. per le parrocchie di fedeli ruteni di rito bizantino in Ungheria
Bulgaria – Amm.re ap. per i bulgari di rito bizantino	Bulgaria – Esarca ap. per i bulgari di rito bizantino
Cina, Harbin – Ordinario per i russi di rito bizantino-slavo e per tutti i fedeli di rito orientale	Harbin – Esarca ap. per i russi di rito bizantino e per tutti i fedeli di rito orientale
Polonia, Lemkowszczyzna – Amm. re ap. per i fedeli di rito greco-ruteno	Polonia, Lemkowszczyzna – Esarca ap. per i ruteni di rito bizantino

Conservano la precedente denominazione:

1940	1941
Eritrea – Ordinario per i catt. indigeni di rito alessandrino	Eritrea – Ordinario per i catt. indigeni di rito alessandrino
Grecia – Ordinario per gli armeni	Grecia – Ordinario per gli armeni
Romania – Amm.re ap. per gli armeni	Romania – Amm.re ap. per gli armeni
Siria – Amm.re ap. per i caldei della Siria, Libano, Alta Gezira, Hatay	Siria – Amm.re ap. per i caldei della Siria, Libano, Alta Gezira, Hatay

A prima vista il tratto che pare accomunare i membri di un gruppo e nel contempo li distingue da quelli dell'altro, è l'appartenere o meno ad un rito che ha subito l'influsso della tradizione giuridica romana, dove il termine esarca ha una propria tradizione, dal momento che tutte le circoscrizioni risalenti alla tradizione bizantina mutano il nome, le altre mantengono quello precedente. Ma forse la scelta può essere dettata anche dalla volontà di rimarcare una stabilità e dignità della circoscrizione a prescindere dalla concreta realtà ecclesiale sottostante. Comunque sia da questo momento pare delinearsi negli anni successivi al secondo conflitto mondiale una linea di tendenza da parte della Santa Sede nel denominare le circoscrizioni ecclesiastiche per orientali di rango inferiore a quello diocesano.

*Esarcati apostolici*: circoscrizioni ecclesiastiche di diritto orientale monoritualì, rette da un presule del rito con dignità episcopale e munito di giurisdizione ordinaria, personale e vicaria del Romano Pontefice per reggere una comunità di fedeli ecclesiologicamente abbastanza strutturata e che non viene eretta in diocesi perché ancora non sufficientemente matura per questo ovvero perché circostanze gravi lo sconsigliano<sup>42</sup>.

<sup>42</sup> La definizione qui proposta riprende quella riportata in *Oriente Cattolico*, cit., p. 78, ma con la determinante aggiunta del carattere monorituale dell'esarcato, dato questo che si ricava dall'esame dei casi concreti. Infatti tutti e 19 (non 18 come si dice a p. 79) gli esarcati ricordati da *Oriente cattolico* (Argentina degli ucraini; Stati Uniti dei melkiti; Bijnor, Chanda, Jagdalpur, Sagar, Satna e Ujjan dei malabaresi; Turchia dei bizantini; Australia degli ucraini; Bulgaria dei bizantini; Francia degli armeni; Francia degli ucraini; Germania degli ucraini; Gran Bretagna degli ucraini; Grecia dei bizantini; Lemkowszczyzna dei bizantini; Miskolk dei bizantini; Russia dei bizantini) sono monoritualì. Anche l'esarcato di Harbin (non annoverato da *Oriente Cattolico* tra le circoscrizioni ecclesiastiche riportate

**Ordinariati:** circoscrizioni ecclesiastiche di diritto latino il cui dato qualificante è duplice: l'essere affidate ad un presule di rito latino, di solito il primate della nazione o il vescovo della capitale, ed il carattere plurirituale del substrato ecclesiologico (ossia la *portio populi Dei*), ancorché quest'ultimo aspetto possa patire eccezioni, come per esempio l'ordinariato austriaco<sup>43</sup>. La giurisdizione a seconda dei casi può essere esclusiva o cumulativa con varie modalità di raccordo con quella degli ordinari del luogo.

**Amministrazioni Apostoliche:** l'unico caso di cui si ha contezza di amministrazione apostolica eretta dopo il secondo conflitto mondiale, quello di Laodicea dei maroniti, fa presumere che il ricorso a questa figura si abbia per quelle situazioni dove, a fronte di una comunità di fedeli bisognosa di una propria strutturazione gerarchica, si preferisce, a motivo di peculiari circostanze ecclesiologiche e politiche, adottare un modello transitorio con riferimento sia alla sua strutturazione giuridica quanto all'orizzonte temporale della sua durata.

nella sezione *Distribuzione geografica dei cattolici orientali*: cf pp. 463-488), nonostante la denominazione generale che compare a partire dall'*Annuario Pontificio* del 1934 di «Ordinario per i russi di rito bizantino slavo e per tutti i fedeli orientali di Harbin e della Repubblica cinese», si è connotato storicamente per il carattere della monoritualità di tradizione slavo-bizantina. Da notare infine, che stante il carattere monorituale e dunque la sua appartenenza ecclesiologica ad una specifica Chiesa orientale è difficile, quantunque non impossibile, che all'interno di un esarcato possano verificarsi quei medesimi sviluppi storici ed ecclesiologici simili quanto avvenuto a suo tempo per l'ordinariato monorituale dei ruteni degli Stati Uniti intorno agli anni Venti del secolo scorso, ossia lo svilupparsi di una diversità rituale con successivo smembramento della circoscrizione ecclesiastica (cf F. MARTI, *I Rutheni negli Stati Uniti...*, cit., pp. 452-470).

Autorevole dottrina, di contro a quanto qui sostenuto, è propensa ad ammettere l'esistenza di esarcati plurirituali. Partendo infatti da una concezione elastica e plurifunzionale dell'istituto esarcato, si afferma che «esistono anche "Esarcati Apostolici" per fedeli di diverse Chiese sui iuris orientali ma appartenenti alla stessa tradizione rituale» (cf P. GEFAELL, *Enti e circoscrizioni meta-rituali nell'organizzazione ecclesiastica*, cit., p. 506). Ora, al di là della questione se nei casi menzionati dall'Autore i fedeli appartengano alla stessa tradizione rituale o, piuttosto, appartengano al medesimo rito, l'esarcato al pari di ogni circoscrizione ecclesiastica *ad instar Ecclesiae particularis* di necessità deve connotarsi in senso monorituale, nulla impedendo poi che questo possa accogliere fedeli di altro rito anche in numero significativo. La tesi di Gefaell si fonda invece sull'idea che l'esarcato non sia un istituto giuridico pensato *ad hoc* per Chiese particolari *in fieri* in analogia ai vicariati e alle prefetture apostoliche di rito latino (figure queste comunemente poste in parallelo con l'esarcato apostolico, cf M. BROGI, *Exarchy and Exarchs*, in G. NEDUNGATT, *A Guide to the Eastern Code. A Commentary on the Code of Canons of the Eastern Churches*, Roma 2002, pp. 251-253) ma sia un modello di circoscrizione ecclesiastica che nel concreto può assumere diverse connotazioni non escluse quelle di ordinariato militare o di ordinariato plurirituale.

<sup>43</sup> Il singolare caso dell'ordinariato plurirituale del Chanda eretto il 31 marzo 1962, come il recente ordinariato monorituale per gli armeni dell'Europa Orientale, eretto nel 1991, non valgono a smentire quanto detto a motivo delle peculiari vicende che hanno portato alla loro erezione sotto il *nomen iuris* di ordinariato. Sul punto osserva A. KAPTIJN, *Ordinariati per i fedeli cattolici orientali...*, cit., p. 243, che «a partire da questo momento [dopo il 1945], il termine "Ordinariato" sembra ormai riservato alle circoscrizioni ecclesiastiche il cui responsabile è di "rito" latino, pur avendo la cura pastorale di fedeli orientali appartenenti a diversi "riti"».

L'analisi che segue tenta di dar conto quanto appena affermato.

Nel 1951, come è noto, il termine ordinariato viene utilizzato in riferimento al nuovo modello circoscrizione ecclesiastica plurirituale eretta in Brasile e al cui vertice è posto il primate latino della nazione. A questa scelta terminologica si accompagna nello stesso anno, nell'ambito di una riorganizzazione complessiva della Chiesa alessandrino-etiope, la sostituzione del termine ordinariato con cui fino a quel momento era identificata la circoscrizione ecclesiastica per i fedeli di rito alessandrino-etiope di Asmara, con quello di esarcato<sup>44</sup>. In quegli stessi anni quando si deve dare una struttura giurisdizionale autonoma alla comunità maronita in Siria, per ragioni di ordine politico ed ecclesiastico si opta per la figura dell'amministrazione apostolica erigendo l'amministrazione apostolica di Laodicea dei maroniti, affidata stabilmente al vescovo maronita di Aleppo (16 aprile 1954), che durerà per più di vent'anni sino alla sua elevazione a diocesi (4 agosto 1977).

È soprattutto la prassi seguita in relazione agli esarcati ad apparire probante ai fini della distinzione sopra proposta. Il termine esarcato si utilizza ogni qualvolta si vuol dotare una specifica comunità cattolica orientale di una propria giurisdizione autonoma o affrancandola dalla giurisdizione dei vescovi diocesani latini a cui sottostanno in forza del domicilio (quindi passaggio da una giurisdizione territoriale latina ad una personale orientale monorituale), o distaccandola dall'ordinariato cui eventualmente appartiene (passaggio da una giurisdizione latina personale plurirituale ad una giurisdizione orientale personale monorituale).

Riguardo alla prima possibilità (passaggio da una giurisdizione territoriale latina ad una personale orientale monorituale) molto interessante è il caso dell'esarcato di Gran Bretagna per gli ucraini non solo perché è il primo ad essere formalmente eretto con questo *nomen iuris* in Occidente, ma soprattutto perché quando il 10 giugno 1957 si è fatto ricorso a questa tipologia di circoscrizione ecclesiastica, si è

<sup>44</sup> Cf Pio XII, costituzione apostolica *Aethiopia Alexandrini ritus Ecclesia*, 31 ottobre 1951, in AAS 44 (1952) 206-209; l'esarcato di Addis Abeba è eretto il medesimo giorno: cf Pio XII, costituzione apostolica *Paterna semper benevolentia*, 31 ottobre 1951, *ibid.*, pp. 253-255. Nel testo delle costituzioni emerge con chiarezza che ci si trova in una fase di passaggio nella terminologia adottata, laddove la circoscrizione precedentemente indicata come ordinariato è sostituita dalla nuova indicata come ordinariato-esarcato. Giova segnalare che precedentemente, nel 1951, si dava conto, in modo peraltro non eccezionale, della nomina il 21 febbraio 1951 di due nuovi vescovi con l'incarico di amministratori apostolici per i fedeli di rito alessandrino dell'Eritrea e dell'Etiopia, cf AAS 43 (1951) 283. Nel 1961 la Chiesa di rito alessandrino-etiope sarà elevata al rango di provincia ecclesiastica: cf GIOVANNI XXIII, costituzione apostolica *Quod venerabiles*, 20 febbraio 1961, in AAS 53 (1961) 648-649.

nominato quale esarca il primate d'Inghilterra e vescovo di Westminster, sollevando con ciò non poche perplessità di ordine canonico ed ecclesiologico<sup>45</sup>. Ma si è trattato di un caso isolato e subito corretto, tanto che sempre il gerarca è del medesimo rito dell'esarcato, come dimostrano le successive erezioni: per i ruteni (ucraini) in Australia (10 maggio 1958)<sup>46</sup> e Germania (17 aprile 1959)<sup>47</sup>; per i melkiti e per i maroniti negli Stati Uniti (10 gennaio 1966)<sup>48</sup>; per i melkiti in Canada (13 ottobre 1980)<sup>49</sup>; per gli armeni di Canada e Stati Uniti (3 luglio 1981)<sup>50</sup>; per gli armeni residenti in America Latina e Messico (3 luglio 1981)<sup>51</sup>; per i romeni negli Stati Uniti (4 dicembre 1982)<sup>52</sup>; per i caldei negli Stati Uniti (11 gennaio 1982)<sup>53</sup>; per i greco-melkiti del Venezuela (19 febbraio 1990)<sup>54</sup>; per i bizantini della Repubblica Ceca (18 gennaio 1996)<sup>55</sup>; per i bizantini di Kosice (21 febbraio 1997)<sup>56</sup>; per i bizantini di Macedonia (25 gennaio 2001)<sup>57</sup>; per i siriani del Venezuela (22 giugno 2001)<sup>58</sup>; per i bizantini di Serbia e Montenegro (8 agosto 2003).

La stessa cosa accade quando le singole comunità orientali vengono distaccate dall'ordinariato cui appartengono per essere rese autonome (passaggio da una giurisdizione personale latina plurirituale ad una giurisdizione orientale personale monorituale). In tali casi la comunità orientale sempre viene configurata quale esarcato, a meno

<sup>45</sup> Cf Pio XII, costituzione apostolica *Quia Christus*, 10 giugno 1957, in AAS 50 (1958) 345-347. L'ambito territoriale inizialmente limitato all'Inghilterra e Galles è stato poi esteso alla Scozia: cf SACRA CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, decreto *Apostolica Constitutio*, 8 marzo 1967, in AAS 60 (1968) 51.

<sup>46</sup> Cf Pio XII, costituzione apostolica *Singularem huius*, 10 maggio 1958, in AAS 51 (1959) 97-98. Dopo pochi mesi la giurisdizione dell'esarcato viene estesa alla Nuova Zelanda e a tutta l'Oceania: cf SACRA CONGREGAZIONE PER LA CHIESA ORIENTALE, decreto *Apostolica Constitutio*, 12 dicembre 1958, *ibid.*, pp. 107-108.

<sup>47</sup> Cf GIOVANNI XXIII, costituzione apostolica *Cum ob immane bellum*, 17 aprile 1959, in AAS 51 (1959) 789-791.

<sup>48</sup> Cf PAOLO VI, costituzione apostolica *Byzantini Melkitarum*, 10 gennaio 1966, in AAS 58 (1966) 563-564; *Id.*, costituzione apostolica *Cum supremi*, 10 gennaio 1966, in AAS 59 (1967) 529-530.

<sup>49</sup> Cf GIOVANNI PAOLO II, costituzione apostolica *Qui benignissimo Dei* del 13 ottobre 1980, in AAS 72 (1980) pp. 1075-1076.

<sup>50</sup> Cf *Id.*, costituzione apostolica *Divini Pastoris*, 3 luglio 1981, in AAS 74 (1982) 6-7.

<sup>51</sup> Cf *Id.*, costituzione apostolica *Armeniorum fidelium*, 3 luglio 1981, *ibid.*, pp. 5-6.

<sup>52</sup> Cf *Id.*, costituzione apostolica *Romenorum multitudo*, 4 dicembre 1982, in AAS 75 (1983) 541-542.

<sup>53</sup> Cf *Id.*, costituzione apostolica *Quo aptius*, 11 gennaio 1982, in AAS 74 (1982) 532.

<sup>54</sup> Cf *Id.*, costituzione apostolica *Quo longius*, 11 febbraio 1990, in AAS 82 (1990) 644-645.

<sup>55</sup> Cf *Id.*, costituzione apostolica *Quo aptius*, 15 marzo 1996, in AAS 88 (1996) 614. Per la prima volta nell'atto di erezione si utilizza la parola *exarchia* in luogo di *exarchatus*, cambiamento che si mantiene per i successivi esarcati sino a quello per i siriani del Venezuela dove si torna ad utilizzare il termine *exarchatus*.

<sup>56</sup> Cf *Id.*, costituzione apostolica *Ecclesiales communitates*, 21 febbraio 1997, in AAS 89 (1997) 439-440.

<sup>57</sup> Cf *Id.*, costituzione apostolica *Communitates ecclesiales*, 11 gennaio 2001, in AAS 93 (2001) 339.

<sup>58</sup> Cf *Id.*, costituzione apostolica *Ecclesiales communitates*, 21 giugno 2001, *ibid.*, pp. 740-741. Il primo esarca è stato nominato due anni dopo l'erezione, il 17 maggio 2003.

di una diretta erezione in diocesi<sup>59</sup>. Infatti dall'ordinariato per i fedeli di rito orientale del Brasile (14 novembre 1951) si distacca l'esarcato per gli ucraini (30 maggio 1962)<sup>60</sup>; dall'ordinariato per i fedeli di rito orientale sprovvisti di ordinario del proprio rito di Francia (16 giugno 1954)<sup>61</sup> si distaccano l'esarcato per i fedeli ucraini di rito bizantino e l'esarcato per i fedeli di rito armeno (entrambi 22 luglio 1960)<sup>62</sup>; dall'ordinariato per i fedeli di rito orientale in Argentina (19 febbraio 1959)<sup>63</sup>, si stacca l'esarcato per i fedeli ucraini di rito bizantino (9 febbraio 1968)<sup>64</sup>, e l'esarcato per i fedeli greco-melkiti (20 aprile 2002).

Non valgono a confutare quanto qui sostenuto i singolarissimi casi dell'ordinariato del Chanda e quello per gli armeni dell'Europa orientale a motivo dell'assoluta peculiarità delle circostanze che hanno caratterizzato la loro erezione.

Quanto all'ordinariato del Chanda eretto il 31 marzo 1962<sup>65</sup>, va anzitutto posto in evidenza che non si configura affatto quale circo-

<sup>59</sup> Come avvenuto per esempio nel caso dei maroniti e dei melkiti in Brasile: cf PAOLO VI, costituzioni apostoliche *Quod providenter* (per i maroniti) e *Haec romana et apostolica Sedes* (per i melkiti), 29 novembre 1971, in AAS 64 (1972) 408-409 e 409-410. L'erezione diretta in diocesi può avvenire anche nel caso di passaggio dalla giurisdizione territoriale latina a quella personale monorituale, come nel caso dei siro-malabaresi degli Stati Uniti: cf GIOVANNI PAOLO II, costituzione apostolica *Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus*, 16 febbraio 2001, in AAS 93 (2001) 423-424.

<sup>60</sup> Cf GIOVANNI XXIII, costituzione apostolica *Qui divino consilio*, 13 maggio 1962, in AAS 55 (1963) 218-220.

<sup>61</sup> SACRA CONGREGAZIONE PER LA CHIESA ORIENTALE, decreto *Nobilis Galliae Natio*, 27 luglio 1954, in AAS 47 (1955) 612-613.

<sup>62</sup> Cf GIOVANNI XXIII, costituzioni apostoliche *Exarchatus pro Ucrainis in Gallia* e *Exarchatus pro Armenis in Gallia*, 22 luglio 1960, in AAS 53 (1961) 341-342 e 343-344. Degno di nota è il fatto che, analogamente al prelado dell'ordinariato plurituale di Francia, i due esarchi avevano giurisdizione personale cumulativa con quella dei vescovi latini del luogo.

<sup>63</sup> SACRA CONGREGAZIONE PER LA CHIESA ORIENTALE, decreto *Annis praeteritis*, 19 febbraio 1959, in AAS 54 (1962) 49-50.

<sup>64</sup> PAOLO VI, costituzione apostolica *Ucrainorum fidelium*, 9 febbraio 1968, in AAS 60 (1968) 547-549.

<sup>65</sup> SACRA CONGREGAZIONE PER LA CHIESA ORIENTALE, decreto *Ad lucem*, 31 marzo 1962, in ACO, *Oriente Affari Generali*, serie *Malabaresi*, sottoserie *Chanda*, fasc. 351/62. Il testo del decreto non risulta pubblicato: «Ad lucem Sancti Evangelii magis magisque in extentissimis Indiarum regionibus diffundendam et ad auxilium ferendum Episcopis et Praefectis Apostolicis dioecesium illic exstantium qui, zelo animarum incensi, instanter petunt evangelizantes Christum bonaque caelestia, Sacra Congregatio de Propaganda Fide ac Sacra Congregatio pro Ecclesia Orientali consilia inierunt et omnibus rei momentis attento et sedulo studio perpensis, peropportuno visum est unius alteriusve dioeceseos, prae aliis in necessitatibus, quamdam partem separare seu subtrahere in Ordinariatum condendam, cui suppeditare poterit ardor missionalis et apostolicus utriusque cleri qui, in regione nunc Kerala et prius Malabar vocata, ritum orientalem chaldaicum seu syrum-orientalem exercent. His omnibus, in Audientia diei 15 mensis Ianuarii huius anni ab Eminentissimo P.D. Gregorio Petro Agagianian, Praefecto Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, Summo Pontifici Ioanni, Divina Providentia Papae XXIII relatis, idem Summus Pontifex dignatus est ab Archidiecesi Nagpurensi tres districtus civiles, nempe Warda, Chanda, Adilabad seungere seu separare et illos in Ordinariatum constituere cui nomen Chanda: simulque dignatus est hunc Ordinariatum de Chanda curis concedere Patrum Carmelitanarum Mariae Immacolatae ritus chaldaici-Malabarensium, ut - ritu orientali nativo in omnibus semper servato - operam navent ad regnum Christi illic instaurandum. Quae omnia ut ad effectum deveniant Sacra Congregatio pro Ecclesia Orientali, de mandato Summi Pontifici, hoc edit decretum, non obstantibus quibus libet. Datum Romae, ex Aedibus Sacrae Congregationis pro

scrizione personale rituale come gli ordinariati di Brasile, Francia e Argentina ma come circoscrizione territoriale *strictu sensu*, nata dal dismembramento di alcuni distretti appartenenti alla diocesi latina di Nagpur e che ricomprende fedeli e clero tanto latini che malabaresi<sup>66</sup>. Il fine perseguito dalla Santa Sede con la sua erezione è quello di facilitare la proficua attività dei missionari malabaresi. Ora la peculiarità di germinare da una diocesi latina per finalità apostoliche di una Chiesa orientale non ha permesso di inquadrare la nascente circoscrizione ecclesiastica all'interno delle categorie tradizionali latine (diocesi, vicariato o prefettura apostolica) od orientali (eparchia, esarcato), tanto più considerato che questa risulta affidata ad una congregazione religiosa di rito orientale<sup>67</sup>. Questo spiega il ricorso ad un *nomen iuris* che, quantunque all'epoca in via di prassi stia assumendo un contenuto chiaro, non è legalmente tipizzato e quindi ben può essere applicato a situazioni anomale. Dal punto di vista sostanziale poi, pochi sono i dubbi sul fatto che l'Ordinariato del Chanda sia da qualificare sin dall'origine quale esarcato, tanto è vero che pochi mesi dopo la sua erezione vengono concessi all'ordinario i diritti e doveri di esarca apostolico (15 agosto 1962)<sup>68</sup> e a stretto giro anche tutte le facoltà decennali accordate dalla Santa Sede ai vescovi in terra di missione (1° ottobre 1962)<sup>69</sup>.

Quanto all'ordinariato armeno dell'Europa Orientale va detto che all'inizio degli anni Novanta la Santa Sede, nel quadro di un riordino globale della giurisdizione che il primate latino di Polonia sin dalla seconda guerra mondiale riteneva sopra tutti gli orientali cattolici, ha provveduto alla ricostituzione della diocesi di Prezmisil per i bizantini-ucraini e all'erezione di un nuovo ordinariato per gli armeni; conseguentemente alle cure del primate di Polonia restano così tutti

Ecclesia Orientali, die 31 mensis martii anno Domini 1962». Per quanto riguarda il provvedimento di erezione dell'ordinariato, in analogia con gli altri ordinariati, la Sede Apostolica ha optato per la forma del decreto, ancorché con la peculiarità di essere frutto di una decisione congiunta di due dicasteri, ossia le Sacre congregazioni per la propagazione della fede e per la Chiesa orientale, anziché di quest'ultima solamente.

<sup>66</sup> Stando ad una lettera del Segretario della Sacra congregazione per la Chiesa orientale Gustavo Testa del 24 novembre 1962 al presidente della *Catholic Near East Welfare Association* i fedeli latini soggetti all'ordinario del Chanda erano circa mille (in *L. cit.*).

<sup>67</sup> La precisazione «ritu orientali nativo in omnibus semper servato», contenuta nel decreto e rivolta ai religiosi cui è affidata la circoscrizione ecclesiastica, serve ad evitare il sorgere equivoci di natura rituale legati al fatto che trattasi di circoscrizione ecclesiastica latina scorporata da una diocesi latina con sudditi e clero latini ma retta da religiosi malabaresi.

<sup>68</sup> Cf lettera dell'ordinario del Chanda Gennaro Paolo Palathruthy al Segretario della Sacra congregazione per la Chiesa orientale Gustavo Testa del 19 settembre 1962, in *L. cit.*

<sup>69</sup> Cf lettera di Gustavo Testa a Gennaro Paolo Palathruthy del 1° ottobre 1962.

quei cattolici orientali sprovvisti di ordinario del proprio rito. La decisione di utilizzare il *nomen iuris* di ordinariato è frutto diretto di una decisione di ordine politico del Sommo Pontefice il quale ha ritenuto di disattendere l'orientamento del dicastero competente propenso ad adottare la figura della missione *sui iuris*<sup>70</sup>, in considerazione dello stato reale in cui versano le comunità armenie in Europa orientale che, disseminate in un territorio immenso, possono contare su di un numero esiguo di sacerdoti<sup>71</sup>.

Alla luce di quanto detto, si resta convinti della bontà della proposta classificatoria che si è qui offerta circa l'utilizzo da parte della Santa Sede del *nomen iuris* di ordinariato, amministrazione apostolica ed esarcato, che al tempo presente patisce due sole eccezioni riguardanti entrambe gli armeni. L'ordinariato per gli armeni di Grecia, che semplicemente conserva la vecchia denominazione che non fu mai aggiornata ed il caso, appena menzionato, dell'ordinariato per gli armeni cattolici dell'Europa orientale.

FEDERICO MARTI  
Piazza di Sant'Apollinare, 49  
00186 Roma

<sup>70</sup> Cf J.I. ARRIETA, *Gli ordinariati per i fedeli orientali...*, cit., il quale addirittura è dell'avviso che si possa parlare con riferimento all'ordinariato per gli armeni dell'Europa orientale non di circoscrizione ecclesiastica quanto piuttosto di ufficio delegato.

<sup>71</sup> Oggi l'ordinariato è stimato avere circa 420.000 fedeli ma solo 15 sacerdoti tra secolari e regolari (cf *Annuario Pontificio* 2014, p. 1030). Si è notato anche che la Santa Sede con riguardo agli armeni in Europa abbia inteso non vincolarsi più di tanto con l'erezione di circoscrizioni ecclesiastiche di livello ecclesiologico e canonico elevato, in modo da poter con facilità disporre un eventuale loro riordino, come lascerebbe peraltro supporre il fatto che gli ordinariati di Romania e Grecia sono a tutt'oggi retti da amministratori apostolici (cf *ibid.*, pp. 1031-1032). Così J.I. ARRIETA, *La costituzione di Ordinariati...*, cit., p. 67.